



**DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE**

**N° 16 del 13/01/2025**

**OGGETTO: *Attuazione deliberazione del Consiglio d'Indirizzo n. 29/2024.***

**Il Sovrintendente**

***Visti***

- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;
- lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

***Premessa***

- la Deliberazione del Consiglio d'Indirizzo n. 29/2024 del 19/12/2024 avente ad oggetto *“Direttiva in tema di Contratto Integrativo Aziendale e di c.d. alternanza”* con cui il Consiglio d'Indirizzo ha deliberato: *“1. di invitare il Sovrintendente ad adeguarsi alla seguente linea di indirizzo in tema di concreta applicazione del Contratto Integrativo Aziendale:*

*“Voglia il Sovrintendente, con propria determinazione, disporre:*

*- che gli uffici competenti si attengano ad una attenta valutazione delle effettive esigenze artistiche/o operative (novità e complessità delle produzioni, difficoltà operative non previste né prevedibili), con esclusione, quindi, di errori o carenze nella programmazione dell'attività, che hanno determinato il ricorso alle prestazioni straordinarie;*

*- che sia individuata la persona di ciascun lavoratore che ha eseguito la prestazione straordinaria, in ragione della sua qualifica professionale (ndr che la disciplina del CIA venga applicata non a tutta l'Orchestra ma solo a chi effettivamente ha reso la prestazione);*

*- che i responsabili dei servizi si preoccupino di acquisire i necessari riscontri che attestino l'effettivo svolgimento della prestazione straordinaria e la relativa durata;*

*- che il “riposo compensativo CIA”, sia goduto dal lavoratore nel corso del medesimo anno nel quale è maturato, fatta salva l'eccezionale eventualità per la quale non sia stato possibile goderne entro quel termine per causa imputabile al datore del lavoro; in quest'ultima ipotesi “ferie” e “riposo compensativo” potranno essere goduti non oltre i 6 mesi successivi all'anno in cui sono maturati;*

*- che non sarà consentita qualunque ipotesi di “trascinamento” di “ferie e riposo compensativo” oltre i termini sopra ricordati (ndr nel CIA non è specificato il termine di fruizione);*

*- che le attività amministrative, artistiche e tecniche dovranno essere organizzate in modo da assicurare il pieno utilizzo del personale a tempo indeterminato, limitando*

*il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente a fronte di esigenze operative non altrimenti superabili.”*

Quanto segue in merito all'Alternanza:

*“2. di invitare il Sovrintendente ad adeguarsi alla seguente linea di indirizzo relativa alla concreta applicazione dell'istituto della c.d. “Alternanza”:*

*Voglia il Sovrintendente, con propria determinazione vincolante per gli Uffici della Fondazione:*

- *Statuire che “l'Alternanza” non prevede affatto, a favore delle “Prime parti” (o di qualsiasi altro componente dell'orchestra) il diritto ad un ulteriore “riposo compensativo” da congiungere alle ferie ed al riposo CIA, ma, invece, obbliga il dipendente, reduce dall'esecuzione dell'obbligazione principale, a porsi “a disposizione” del datore di lavoro per soddisfare le obbligazioni accessorie cui è pure vincolato.”;*

### **Ritenuto**

di dover provvedere in merito

Per quanto sopra esposto

### **DETERMINA**

1. che gli uffici competenti si attengano ad una attenta valutazione delle effettive esigenze artistiche/o operative (novità e complessità delle produzioni, difficoltà operative non previste né prevedibili), con esclusione, quindi, di errori o carenze nella programmazione dell'attività, che hanno determinato il ricorso alle prestazioni straordinarie;
2. che sia individuata la persona di ciascun lavoratore che ha eseguito la prestazione straordinaria, in ragione della sua qualifica professionale (n.d.r. che la disciplina del CIA venga applicata non a tutta l'Orchestra ma solo a chi effettivamente ha reso la prestazione);
3. che i responsabili dei servizi si preoccupino di acquisire i necessari riscontri che attestino l'effettivo svolgimento della prestazione straordinaria e la relativa durata;
4. che il “riposo compensativo CIA”, sia goduto dal lavoratore nel corso del medesimo anno nel quale è maturato, fatta salva l'eccezionale eventualità per la quale non sia stato possibile goderne entro quel termine per causa imputabile al datore del lavoro; in quest'ultima ipotesi “ferie” e “riposo compensativo” potranno essere goduti non oltre i 6 mesi successivi all'anno in cui sono maturati;
5. che non sarà consentita qualunque ipotesi di “trascinamento” di “ferie e riposo compensativo” oltre i termini sopra ricordati (n.d.r. nel CIA non è specificato il termine di fruizione);
6. che le attività amministrative, artistiche e tecniche dovranno essere organizzate in modo da assicurare il pieno utilizzo del personale a tempo indeterminato, limitando il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente a fronte di esigenze operative non altrimenti superabili;

7. di Statuire che “l’Alternanza” non prevede affatto, a favore delle “Prime parti” (o di qualsiasi altro componente dell’orchestra) il diritto ad un ulteriore “riposo compensativo” da congiungere alle ferie ed al riposo CIA, ma, invece, obbliga il dipendente, reduce dall’esecuzione dell’obbligazione principale, a porsi “a disposizione” del datore di lavoro per soddisfare le obbligazioni accessorie cui è pure vincolato;
8. di pubblicare la presente Determinazione sul sito della Fondazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SOVRINTENDENTE  
(M° Nicola Colabianchi)



COLABIANCHI  
NICOLA  
13.01.2025  
14:35:55 UTC